

Circolare del Ministero dell'Interno n. 27 MI.SA (91) 16 del 07/10/1991 Vigilanza e Prevenzione Incendi.

Testo:

Tra i compiti istituzionali che deve svolgere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono comprese la vigilanza e la prevenzione incendi regolamentate dalle leggi n. 469/1961 e 966/1965 dal D.P.R. n. 577/1982 e dalla legge n. 818/1984, nonché, dalle successive modificazioni. L'Art. 65 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, concernente il Fondo per il miglioramento dei servizi, contempla oggi la possibilità di compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e vigilanza con prestazioni rese fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazione. Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo per le attività di prevenzione e di vigilanza, di formazione e di aggiornamento del personale del Corpo, di partecipazione ai turni di reperibilità e di sviluppo dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. In attuazione di tale normativa insieme con le OO.SS. di categoria, è stato già raggiunto l'accordo previsto dal citato terzo comma per le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo relativamente alle attività di formazione, di aggiornamento e di reperibilità. Il 12 agosto 1991 l'Amministrazione ha presentato - sempre ai sensi del citato terzo comma - un'ipotesi di accordo anche per la prevenzione e la vigilanza. Dall'analisi dei verbali delle riunioni intercorse e dall'esame delle osservazioni presentate dalle OO.SS. entro il termine previsto di 15 giorni, si evince che, a differenza della vigilanza, per l'istituto della prevenzione non è stato raggiunto il consenso necessario per poter stabilire le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo. Tutto ciò premesso e considerato, peraltro, che vigilanza e prevenzione incendi sono due attività complementari, tra loro intimamente connesse, essendo la vigilanza antincendi la componente primaria della prevenzione - basata sulla presenza, nel luogo a rischio, di personale qualificato in grado di intervenire con efficacia e tempestività - l'Amministrazione, nel ribadire che entrambe costituiscono parte fondamentale dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che debbono, quindi, comunque essere svolti, con la presente circolare intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale applicazione delle norme vigenti in materia. Si rammenta al riguardo che i servizi di vigilanza e prevenzione vengono effettuati a pagamento, su richiesta di enti e privati, con le modalità contenute nella legge 26 luglio 1965, n. 966, e con le tariffe indicate nel decreto interministeriale riportata in allegato A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991. Si precisa, pertanto, quanto segue per le singole attività.

VIGILANZA

In attesa del provvedimento normativo su tale compito istituzionale così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 577/1982, la vigilanza antincendi deve essere svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le attività nelle quali sarà svolta la vigilanza, nel rispetto delle norme vigenti, saranno le seguenti:

- a. teatri, teatri tenda, circhi, luoghi ove si tengono convegni, congressi, concerti, con capacità superiore a 500 posti;
- b. stadi, autodromi ed altri impianti per attività sportive all'aperto con capacità superiore a 10.000 posti;
- c. palazzi dello sport per attività sportive al chiuso con capacità superiore a 4.000 posti;
- d. teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive con capacità superiore a 100 posti;
- e. luoghi ove si svolgono esposizioni, mostre, fiere, con superficie lorda superiore a 2.000 mq;
- f. luoghi ove si svolgono trattenimenti danzanti con capacità superiore a 500 posti se al chiuso, a 2.000 posti se all'aperto;
- g. porti;
- h. altre attività previste dall'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966, che possono essere richieste da terzi.

Fermo restando quanto già espresso nella circolare n. 21/1991 sulle valutazioni da fare in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza in relazione alle caratteristiche particolari delle singole attività, nell'allegato B) sono riportate delle esemplificazioni relative ad alcune ipotesi più comuni, indicative di consigli per l'espletamento del servizio, di tempi per l'impiego del personale e di numero di addetti mediamente ritenuti necessari. Nel caso in cui la complessità e la straordinarietà delle manifestazioni, per la loro peculiarità, richiedano un servizio di vigilanza che superi le momentanee capacità tecnico-organizzative del Comando, può essere consentita l'adozione di misure di sicurezza equivalenti stabilite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza su proposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Sulla modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo per la parte concernente la vigilanza incendi vengono di seguito riportate le relative istruzioni. Per quanto attiene l'organizzazione del servizio d'istituto, a tutti gli effetti, dovrà essere impiegato il personale di turno libero, preferibilmente, individuato fra quello in forza nelle sedi più vicine al luogo ove il servizio deve essere svolto e che al termine della prestazione non sia inserito nei turni ordinari, ruotando opportunamente gli incarichi ed assicurando la presenza adeguata di personale qualificato. Il servizio dovrà prevedere che l'impegno giornaliero complessivo del personale non sia

superiore alle 8 ore o inferiore alle 4 ore. Nel caso in cui il servizio debba essere reso per tempi che richiedano un impegno del personale superiore alle 8 ore (ad es.; nel caso di esposizioni, fiere, ecc.) il servizio stesso può essere opportunamente suddiviso. Il numero minimo mensile di prestazioni obbligatorie, che, ove ne sussistano le condizioni, deve essere prestato da ogni dipendente, è pari a 12 ore. Salvo una diversa disponibilità del dipendente il numero massimo mensile di ore che possono essere richieste a ciascuno è di 64 ore. Gli incarichi dovranno essere formalizzati con apposito ordine di servizio da emanare almeno 4 giorni prima della vigilanza da rendere. Potranno essere consentite esenzioni temporanee in caso di comprovate e gravi situazioni di indisponibilità. Così come sono ammesse sostituzioni purché, sottoscritte da entrambi gli interessati e comunicate almeno un giorno prima al Dirigente per le variazioni delle disposizioni di servizio. L'organizzazione del servizio ed i criteri applicativi dovranno essere stabiliti con apposita contrattazione decentrata territoriale. Si ritiene opportuno dare indicazioni di massima sulle modalità d'impiego operativo e comportamentali del personale da inviare in servizio di vigilanza. Il personale dovrà presentarsi in sede (comando o distaccamento) all'ora prestabilita in modo da poter raggiungere il luogo ove deve essere svolto il servizio in perfetta e completa uniforme da intervento e con i mezzi ritenuti necessari. Il personale, coordinato da uno o più operatori di profilo più elevato e/o Funzionari tecnici, secondo quanto previsto dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza, dovrà ispezionare preventivamente i locali e gli impianti a rischio specifico e controllare l'efficienza degli impianti e le apparecchiature antincendi fisse e mobili disponibili. Laddove venissero riscontrate anomalie che non fosse possibile eliminare immediatamente, si procederà a segnalarle al Comando per le iniziative del caso. Il personale dovrà essere opportunamente collocato in maniera da poter intervenire con tempestività e con i mezzi disponibili sulle eventuali fonti di pericolo. Uno o più responsabili a seconda dei casi dovranno essere muniti di apparecchio radio ricetrasmittente portatile per poter comunicare con il Comando Provinciale. Al termine delle manifestazioni il personale dovrà sostare nel luogo dell'attività il tempo necessario per attendere lo sfollamento del pubblico e verificare l'assenza di anomalie nelle zone a rischio specifico. E' ovvio che le disposizioni di cui sopra, che entrano immediatamente in vigore, hanno carattere di generalità e potranno essere integrate da disposizioni più puntuali, tenuto conto della peculiarità di ogni singola manifestazione o attività. Il compenso al personale in servizio di vigilanza al di fuori degli orari ordinari, straordinari e di turnazione verrà corrisposto, per ogni ora prestata, con la quota oraria fissata per il lavoro straordinario, maggiorata del 50%, a cui andrà aggiunta l'indennità di missione eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.

PREVENZIONE

In ordine a questo compito istituzionale appare quasi superfluo ricordare l'importanza che la società annette al servizio di prevenzione incendi, tanto che lo stesso legislatore negli ultimi anni si è dato carico di intervenire più volte in materia. Compito dell'Amministrazione è far sì che, grazie anche a quanto previsto dall'art. 65 del D.P.R. n. 335/1990, si pervenga al più presto alla sua auspicata normalizzazione. Per quel che concerne lo svolgimento dell'attività di prevenzione, nel ribadire che essa costituisce uno dei compiti primari del Corpo, si rammenta, ancora una volta, che l'art. 65 sopra citato offre ora la possibilità di farvi fronte ricorrendo anche a prestazioni rese fuori dell'orario di servizio ordinario, straordinario e delle turnazioni. Ciò consentirà di intervenire incisivamente per dare una risposta in termini di produttività e tempestività alla crescente domanda di pratiche di prevenzione. Il servizio deve comunque essere svolto, nel rispetto delle reciproche competenze professionali, dai Tecnici R.T. nonché, dai C.R., C.S. e Vigili, che abbiano superato gli appositi corsi di prevenzione incendi. Il personale utilizzabile potrà progressivamente aumentare con l'ampliamento dell'organico e con il necessario impulso ai corsi di prevenzione per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al riguardo, nel mentre si richiama la massima attenzione all'atto della pianificazione annuale dei corsi previsti dalla lettera circolare n. 11314/29101 del 6 luglio 1991, l'amministrazione si riserva di inviare quanto prima la classificazione in fasce delle pratiche concernenti l'attività di che trattasi, corredandola con un programma di formazione professionale, rapportato alle qualifiche ed ai profili professionali della categoria, anche per l'affidamento delle stesse. A tale ultimo fine resta ferma, la valutazione da parte dei Dirigenti Provinciali del grado di esperienza per l'espletamento delle pratiche di prevenzione. Per quanto concerne le prestazioni da effettuare fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, rese dal personale che parteciperà ai progetti che si realizzeranno sulla base di concetti quali la programmazione e produttività, l'amministrazione e le OO.SS. di categoria definiranno entro il mese di ottobre 1991 le modalità ed i criteri per l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 65 D.P.R. n. 335 del 1990. Sulla base dei dati già in possesso dell'Amministrazione che consentiranno una più dettagliata valutazione dei diversi carichi di lavoro esistenti sul territorio nazionale e del conseguente accordo di cui sopra verranno rapidamente diramate relative istruzioni per incentivare l'espletamento del servizio.